

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. **0269**
Del **28 FEB, 2020**

| | |
|----------|---|
| OGGETTO: | AREA GESTIONE RISORSE UMANE: Sig. A.T. – ex dipendente a tempo indeterminato – Liquidazione compenso sostitutivo delle ferie non fruito. Importo Complessivo Atto: €. 1.960,54. |
|----------|---|

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo MINERVINI che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 15000 del 21/12/2018 si è preso atto del decesso avvenuto in costanza di servizio il 27/09/2018 del Sig. A.T. - ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda - e si è provveduto, contestualmente, alla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso in favore degli aventi diritto ex art. 2122 c.c.;

Rilevato che il Sig. A.T. alla data del 26/09/2018 non aveva fruito di gg. 43 (quarantatrè) di ferie (gg. 22/2017 e gg. 21/2018) nonché di gg. 3 (tre) di festività sopresse relative all'anno 2018 come si evince dalla nota prot. n.258891/UOR46 del 07/10/2019 del Distretto Socio Sanitario di Bari;

Accertato :

- che il Sig.A.T. è stato assente dal 28/06/2018 al 13/07/2018 per ricovero ospedaliero e dal 14/07/2018 all'11/09/2018 per terapia salvavita e dal 12/09/2018 fino al 27/09/2018 per malattia

come si evince dalla nota dell'11/012/2019 dell'Ufficio Rilevazione Presenze del citato Distretto;

-che, conseguentemente, la mancata fruizione delle predette ferie relative all'anno 2018 da parte del Sig. A.T. è dipesa da un periodo di assenza per grave malattia, nonché dal decesso del medesimo;

Preso atto che l'art. 19 del CCNL del Comparto dell'01/09/1995, all'epoca vigente, al comma 8 stabilisce che "le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse vanno fruito nel corso di ciascun anno solare in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio tenuto conto delle richieste del dipendente", e al comma 11 stabilisce che "in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo", nonché al comma 15 così come integrato dall'art. 4 – punto 2 – del CCNL integrativo del 22/05/1997 testualmente recita: "fermo restando il disposto del comma 8, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruito per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dipendente, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse da parte dell'Azienda o Ente di provenienza";

Visto l'art. 8 del CCNL integrativo del 20/09/2001;

Preso atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con parere n. 40033 dell'08/10/2012, i cui contenuti sono stati condivisi dal Ministero delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 94806 del 09/11/2012, ha chiarito che nel divieto alla monetizzazione delle ferie maturate e non fruito posto dal comma 8 dell'art. 5 del D.L. n. 95 del 06/07/2012 convertito in Legge 07/08/2012 n. 135 non rientrano i casi in cui "l'impossibilità di fruito le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi, di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Resta fermo, in ogni caso, che la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà essere disposta solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste e nel rispetto delle previsioni in materia di riporto.";

Considerato alla luce di quanto esposto:


- che il citato contratto nel disciplinare le ferie pone dei limiti all'eventuale rinvio nella fruizione delle stesse disponendo la loro trasportabilità all'anno successivo non oltre il mese di giugno per esigenze di servizio;

- che, pertanto, il Sig.A.T. avrebbe dovuto fruito le ferie relative all'anno 2017 entro il primo semestre dell'anno 2018;

Preso atto che l'art. 1 – comma 3 – della Legge 23/12/1977 n.937 dispone che le festività sopresse non fruito nell'anno solare sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde pari ad €. 4,38;

Ritenuto sulla scorta di quanto innanzi riportato, di procedere al pagamento sostitutivo di gg. 21 (ventuno) di ferie, limitatamente all'anno 2018, nonché di gg. 3 (tre) di festività sopresse pure dell'anno 2018 maturate e non fruito alla data del decesso dall'ex dipendente, poiché risulta che l'impossibilità a fruito non è imputabile alla volontà del medesimo, al contrario, di non monetizzare i giorni di ferie residui dell'anno 2017, sebbene non fruiti per esigenze di servizio, poiché non è stato rispettato l'obbligo di riporto;

Il Funzionario Istruttore
Dott.sa Agata Vergari



Il Dirigente U.O.S. Giuridico –Economico- Previdenziale A.G.R.U.
Dott. Nicola Zonno



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane
Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

Assunto quanto in premessa :

di dare atto che, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono riportati integralmente, a norma dell'art. 19 – comma 15 – del CCNL Comparto Sanità dell'01/09/1995, all'epoca vigente, ed art. 2122 c.c. agli eredi del Sig. A.T. – ex dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda – spetta la liquidazione del compenso sostitutivo di gg. 21 (ventuno) di ferie - limitatamente all'anno 2018 - maturate e non fruito nonché di gg. 3 (tre) di festività sopresse relative all'anno 2018 non fruito alla data del decesso;

di corrispondere, pertanto, in favore degli eredi del Sig. A.T. le somme, al lordo delle ritenute di legge, che di seguito si riportano;

a) € 1.426,53 per monetizzare n. 21 giorni di ferie maturate e non fruito dell'anno 2018;

b) € 13,14 per monetizzare n. 3 giorni di festività sopresse dell'anno 2018;

€ 1.439,67 TOTALE



di imputare la spesa, comprensiva degli oneri ed IRAP, ammontante in € 1.960,54 ai seguenti conti:

€ 1.439,67 al Conto 270.120.00110 – Debiti v/personale dipendente per ferie maturate e non godute;

€ 398,50 al Conto 260.140.00860 – Debiti v/Enti Previdenziali per competenze esercizi precedenti;

€ 122,37 al Conto 270.110.00630 – IRAP per competenze esercizi precedenti.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Economico e al Settore Previdenza dell'A.G.R.U. per gli adempimenti di competenza.

| | |
|--|---|
| Parere del Direttore Amministrativo Gianluca Capochiani  | Parere del Direttore Sanitario Silvana Fornelli  |
|--|---|

Il Segretario


IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Sanguedolce



| | |
|--|------------------------|
| Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio _____ | |
| La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti: | |
| Conto economico n. _____ | per € _____ |
| Conto economico n. _____ | per € _____ |
| Conto economico n. _____ | per € _____ |
| (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata) | |
| Il Funzionario | Il Dirigente dell'Area |
| | |
| _____ | |

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione n. **0024**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data **28 FEB. 2020**

Bari: **28 FEB. 2020**

L'Addetto all'Albo Pretorio on line


Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.